

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1148/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA
CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in
calce al ricorso;

- ricorrente -

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS),
(OMISSIS) (OMISSIS);

- intimati -

avverso il provvedimento n. 3273/2012 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2015 dal Consigliere
Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza del 16 ottobre 2012 il Tribunale dei minori di Genova, chiamato a pronunciarsi
sull'opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al
dott. (OMISSIS) e alla dott.ssa (OMISSIS) per l'attività di consulenza espletata al fine di

individuare il miglior regime di affidamento del minore nell'ambito di una procedura ex articolo 333 c.c., accoglieva l'opposizione, limitatamente alla quantificazione del compenso, e confermava contestualmente l'applicazione del criterio della vacanze, calcolate in numero di 332 (anziché 380) corrispondenti ad un totale di 3797,26 Euro, escludendo l'ammissibilità di ulteriori questioni attinenti la qualità dell'opera.

Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso straordinario per cassazione il medesimo (OMISSIS), prospettando quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 71.

Con la seconda censura ha lamentato la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 168, articolo 52, comma 2, nonché violazione della L. n. 319 del 1980, articolo 4, oltre ad omessa motivazione.

Con il terzo motivo ha censurato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 2 del T.U.S.G. e dell'articolo 154 c.p.c., comma 1.

Il quarto profilo di censura attiene alla violazione dell'articolo 91 c.p.c..

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase del giudizio.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c., proponendo la reiezione del ricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

La relazione ex articolo 380 bis c.p.c., del consigliere designato è del seguente tenore: "Con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 71 T.U.S.G. per non essere stata formalizzata entro il termine di 100 giorni dal compimento dell'incarico l'istanza di liquidazione del compenso spettante ai CTU, opinando che l'istanza all'uopo depositata dagli stessi non sarebbe formalmente tale, difettando della data e del protocollo.

La censura parrebbe manifestamente infondata, in quanto il giudice dell'opposizione ha ritenuto che l'atto di cui si lamenta l'inidoneità, nonostante la formulazione sommaria, presenti i requisiti sostanziali necessari a realizzare l'effetto cui lo stesso è preordinato, quale istanza di liquidazione del compenso, come tale utilmente valutata ai fini della relativa quantificazione. Orbene dette nomenclature del giudice non risultano contrastate dal ricorrente, per cui il motivo si palesa del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 168, D.P.R., per essere il provvedimento impugnato carente di motivazione in ordine al numero delle vacanze liquidate, oltre che per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, e L. n. 319 del 1980, articolo 4, deducendo l'eccessività delle vacanze liquidate in difformità agli articoli citati che impongono al giudice un calcolo rigoroso delle ore strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, a prescindere dal relativo termine di conclusione, oltre ad omessa motivazione circa un punto decisivo del provvedimento.

Anche detta censura non puo' trovare accoglimento, per essere in parte infondata e in parte inammissibile.

Per quanto attiene al profilo inerente il numero delle vacanze riconosciute dal giudice dell'opposizione, la doglianza risulta diretta contro una valutazione di merito del giudice, posto che in ragione della durata dell'incarico potevano essere liquidate ben 360 vacanze (90 giorni per 4 vacanze al giorno), ne consegue che il numero delle vacanze riconosciute, in n. 332, e' rimasto al di sotto di quelle liquidabili, nel rispetto della proporzione di cui alle norme invocate e non puo' dunque risolversi in una violazione delle stesse.

Ogni censura deve pertanto rivolgersi nei confronti della motivazione posta a sostegno di tale valutazione e, sotto questo diverso profilo, occorre osservare che il provvedimento impugnato e' stato emesso in data 16 ottobre 2012 e dunque successivamente all'entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del Decreto Legge 22 giugno, n. 83, che ha riformulato la norma. Questa Corte a SS. UU. ha chiarito i criteri ermeneutici da applicare alla novita' legislativa, asserendo che tale modifica ha reso deducibile solo il vizio d'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, confinando il controllo della motivazione sub specie nullitatis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, che ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'articolo 132 c.p.c., n. 4: mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 7 aprile 2014 n. 8053).

Nel caso di specie, pur lamentando il ricorrente l'omessa motivazione, il giudice dell'opposizione ha, seppure con nomenclazioni sintetiche, vagliato la critica sottoposta al suo esame, pervenendo al parziale accoglimento della censura, valutando la congruita' del tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico e le sue modalita', dettate anche dall'esigenza di contemperare gli impegni delle parti e del (OMISSIS) stesso. Ne consegue la non sussistenza del vizio denunciato. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 52, comma 2, T.U.S.G. e dell'articolo 154 c.p.c., con riferimento alla mancata applicazione della riduzione di un terzo degli onorari prevista dalla norma de qua. Il ricorrente sostiene difatti che il giudice abbia erroneamente ritenuto che fossero state concesse proroghe per il deposito dell'elaborato peritale, mentre l'unica richiesta di proroga era stata depositata a termine ormai scaduto e legata a problemi personali.

Detta censura non puo' trovare ingresso.

La richiesta di parte muove da un presupposto erroneo in diritto, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52, dispone che "Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo". E' evidente come la norma intenda operare una distinzione tra onorari a tempo e altri onorari, con la conseguenza che per i primi e' prevista, quale unica sanzione l'impossibilita' di tenere conto del tempo successivo alla scadenza dei termini, mentre solo per gli onorari non liquidati a vacanza si applica la decurtazione del compenso. (Cass. 26 giugno 2015 n. 6066) Pertanto la norma invocata dal ricorrente non puo' trovare applicazione nel caso di specie, per cui il giudice correttamente ha concluso per l'inapplicabilita' della prospettata riduzione.

Con il quarto motivo censura la violazione dell'articolo 91 c.p.c., per non avere il giudice liquidato le spese del giudizio di opposizione (a suo favore) stante l'accoglimento, seppure parziale, delle doglianze esaminate.

Anche detta censura e' da considerarsi inammissibile, essendo tale la conseguenza derivante da un'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio lamentato dal ricorrente in sede di legittimita'.

Nella specie, il tribunale adito, non ha provveduto a liquidare le spese del procedimento di opposizione, e a fronte di tale omissione il (OMISSIS) deduce la violazione del principio della soccombenza ex ad. 91 c.p.c., in quanto, essendo stata la censura parzialmente accolta, il giudice avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese in base al principio evocato dalla parte.

E' evidente la diversita' del vizio in cui e' incorso il giudice di merito, ex ad. 112 c.p.c., rispetto a quello lamentato.

Al riguardo, questa Corte ha sostenuto che l'omessa pronuncia da parte del giudice di merito integra un difetto di attivita' che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'ad. 112 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, (Cass. 17 settembre 2013 n. 21165).

Di tutto cio' non vi e' traccia nella critica in esame, per cui non puo' trovare accoglimento pur in presenza di una palese omissione.

In definitiva, si ritengono sussistenti le condizioni per procedere in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza del ricorso".

Il Collegio aderisce alla relazione depositata quanto alle prime tre doglianze, osservando in ordine alla memoria depositata che non si rinvencono critiche specifiche alla relazione ma soltanto la riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno dei motivi di ricorso. Del resto come gia' affermato da questa Corte (Cass. n. 19113 del 2015), non e' censurabile in questa sede la valutazione del tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico del c.t.u., che va effettuata dal giudice di merito. Soltanto nel caso di richiesta di liquidazione di un numero di vacanze palesemente superiore al limite legale, che di fatto non c'e' stata, per le ragioni sopra esposte, il ricorrente poteva lamentare violazione di legge.

La censura si risolve, per il resto, in un vizio di motivazione, che e' da ritenersi inammissibile in quanto formulata sulla base del vecchio testo dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, modificato nel 2012 dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv. in L. n. 134 del 2012, come illustrato nella relazione -.

Quanto all'ultimo mezzo, il Collegio condivide la censura giacche' nell'ambito processuale la condanna alle spese di lite costituisce pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, ex articolo 91 c.p.c., e puo' essere emessa a carico della parte soccombente anche d'ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, per cui ben si comprende come, in forza dello stesso articolo 91 c.p.c., alla liquidazione delle spese il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto provvedere nei termini determinati ex lege.

In conclusione, devono essere rigettati i primi tre motivi di ricorso, accolto il quarto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, compensando interamente fra le parti le spese del giudizio di merito, in applicazione del principio della reciproca soccombenza; le spese relative al giudizio di legittimita' vanno ugualmente compensate in considerazione dell'esito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quarto motivo, rigettati i primi tre motivi di ricorso;
cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito compensa le
spese del giudizio di opposizione;